

REGOLAMENTO (CE) N. 2275/2004 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 2004****recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

cato spagnolo dei cereali. È opportuno pertanto escludere tale cumulo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1(1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura⁽²⁾, concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata a importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo.

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l'importazione di sorgo in Spagna.

(2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo⁽³⁾, ha stabilito alcune modalità specifiche necessarie per l'attuazione di tali gare.

2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

(3) In considerazione dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di sorgo.

3. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del dazio all'importazione di sorgo prevista dall'allegato II del regolamento (CE) n. 2886/2002.

(4) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98⁽⁴⁾, prevede in particolare una riduzione del 60% del dazio applicabile all'importazione di sorgo, limitatamente a un contingente di 100 000 tonnellate per anno civile, e del 50% per i quantitativi importati fuori contingente. Il cumulo eventuale di tale agevolazione con quella risultante dalla gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione potrebbe creare turbative sul mer-**Articolo 2**

La gara è aperta fino al 15 dicembre 2005. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 3

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 4Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).⁽⁴⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
